



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Piazza Umberto I° – 64016 S.Egidio alla Vibrata
Tel. 0861-846511 – fax. 0861-840203 – Partita I.V.A. 00196900674
e.mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA TECNICA – AMBIENTE – TERRITORIO

(Dirigente: Arch. Stefano Lo Parco)

SERVIZIO: MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

Numero 13 del 13/02/2025

Repertorio Generale n. 38

**Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER STADIO IN ERBA SINTETICA E AREA
RETROSTANTE CENTRO ESPOSIZIONE E CONGRESSI VAL VIBRATA -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH SPA**

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 163 del 17/10/2002 esecutiva, con la quale si approva il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

Visto il vigente regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto il Decreto del Sindaco, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo;

Premesso:

che lo stadio comunale in erba sintetica di Via D'Annunzio è attualmente ancora sprovvisto di bagni per il pubblico;

che presso il Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata di Via Archimede sono state posizionate n. 2 tensostrutture adibite a per la realizzazione dell'allestimento dei carri allegorici e che pertanto è opportuno posizionare n. 2 bagni chimici a servizio degli operatori autorizzati all'esecuzione dei lavori;

che l'Amministrazione Comunale intende, in attesa della realizzazione di una struttura stabile che comprenda anche i bagni a disposizione del pubblico dello stadio comunale in erba sintetica, e per il periodo di realizzazione dei carri allegorici nel piazzale retrostante il Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata di Via Archimede, installare bagni chimici da noleggiare da una ditta autorizzata al servizio;

che il servizio di cui sopra non può essere eseguito in economia mediante amministrazione diretta, in quanto l'Ente non è in grado di effettuare autonomamente tale servizio;

che in considerazione di tali necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta configgente con il ricorso a procedure aperte o ristrette, nonché in funzione dell'obiettivo di economicità, efficienza ed incisività dell'azione amministrativa, si ritiene di affidare il servizio mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 6, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012 e dell'art.11, comma 6, della Legge di conversione n.115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, conv. in legge n.135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'art.1, comma 130, della legge n.145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012;

Dato atto che:

- il presente approvvigionamento viene effettuato attraverso autonoma procedura, mediante affidamento diretto, in quanto non risultano attive convenzioni gestite da Consip spa

riguardanti tipologie di servizi comparabili con quelli oggetto del presente atto (ex art.26, comma 3, Legge 23/12/1999 n.488);

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di mantenere in condizioni di sicurezza gli immobili di proprietà comunale e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt.1 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto che l'art.17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, altresì, ai sensi del citato art.17 e dell'art.192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, in particolare per il suo valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art.50, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'art.3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

- l'appalto, ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.36/2023, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell'art.54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n.36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n.36/2023;

Considerato che ai sensi dell'art.119 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione dei servizi;

Vista la richiesta di preventivo effettuata per le vie brevi alla ditta SEBACH s.p.a. di Certaldo (FI) per il noleggio di n. 2 bagni chimici di cui 1 utilizzabile anche da diversamente abili da installare per un mese nell'area retrostante il Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata e di n. 2 bagni chimici di cui 1 utilizzabile anche da diversamente abili da installare da installare fino al 31 maggio 2025 presso lo stadio comunale in erba sintetica di Via D'Annunzio;

Visto il preventivo di spesa prot. 1866 del 12.01.2025 della ditta **SEBACH s.p.a.** con sede in Via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI) P.IVA 03912150483, la quale si è resa disponibile ad eseguire il servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici con pulizia settimanale, il tutto come meglio descritto nell'offerta stessa alla voce "Offerta economica 1" dell'importo di € 215,00 mensili oltre ad IVA da installare presso il Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata ed il servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici con pulizia settimanale, il tutto come meglio descritto nell'offerta stessa alla voce "Offerta economica 2" dell'importo di € 215,00 mensili oltre ad IVA da installare presso lo stadio comunale in erba sintetica di Via D'Annunzio;

Tenuto conto della provata affidabilità e competenza della predetta ditta nell'esecuzione del servizio di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio alla ditta **SEBACH s.p.a.** con sede in Via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI) P.IVA 03912150483, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Verificata la regolarità contributiva attraverso la consultazione del DURC on line prot. INAIL_47477107 del 23.01.2025 con scadenza il 23.05.2025 regolare;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.100 della medesima norma sopra richiamata;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106 dello stesso decreto legislativo;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art.49 del D. Lgs. n.36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art.49 del D. Lgs. n.36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle

ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Visto:

- il comma 5 dell'art. 3 della L. n.136/2010, così come sostituito dall'art.7 comma 1, lettera a. della L. n.217/2010, che prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);

- l'art.225, comma 2 del D. Lgs. n.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

- la delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 che chiarisce le modalità operative per l'avvio della digitalizzazione in particolare il rilascio del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) attraverso la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);

- il CIG rilasciato dalla piattaforma per l'affidamento del servizio di noleggio bagni chimici in favore dell'operatore economico SEBACH s.p.a. con sede in Via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI) P.IVA 03912150483 è il seguente: **B59F71B03D**;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006;

Ritenuto opportuno affidare alla ditta **SEBACH s.p.a.** con sede in Via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI) P.IVA 03912150483 i seguenti servizi:

-noleggio di n. 2 bagni chimici presso lo stadio comunale di via D'Annunzio compreso consegna e posizionamento, pulizia settimanale, spurgo e pulizia finale per il periodo dal 17 febbraio al 31 maggio 2025;

-noleggio di n. 2 bagni chimici presso il piazzale retrostante il Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata di Via Archimede D'Annunzio compreso consegna e posizionamento, pulizia settimanale, spurgo e pulizia finale per il periodo di 30 giorni a partire dalla data di installazione;

Dato Atto che l'importo contrattuale complessivo del servizio è pari ad € 967,50 oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 13.09.2024, con il quale è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio, del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, all'arch. Stefano Lo Parco;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

Tenute presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore

economico **SEBACH s.p.a.** con sede in Via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI) P.IVA 03912150483 i seguenti servizi:

-noleggio di n. 2 bagni chimici presso lo stadio comunale di via D'Annunzio compreso consegna e posizionamento, pulizia settimanale, spurgo e pulizia finale per il periodo dal 17 febbraio al 31 maggio 2025;

-noleggio di n. 2 bagni chimici presso il piazzale retrostante il Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata di Via Archimede D'Annunzio compreso consegna e posizionamento, pulizia settimanale, spurgo e pulizia finale per il periodo di 30 giorni a partire dalla data di installazione;

3. di stabilire quanto segue in relazione all'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- fine da perseguire ed oggetto del contratto: garantire i servizi igienici agli utenti dello stadio comunale in erba sintetica e delle tensostrutture posizionate dietro in Centro Fiere;

- importo del contratto: € 967,50 oltre IVA al 22%;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023 trattandosi di servizio di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel presente atto;

4. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la somma di **€ 1.180,35**, IVA compresa al 22%, in favore della ditta **SEBACH s.p.a.** con sede in Via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI) P.IVA 03912150483 i seguenti servizi:

-noleggio di n. 2 bagni chimici presso lo stadio comunale di via D'Annunzio compreso consegna e posizionamento, pulizia settimanale, spurgo e pulizia finale per il periodo dal 17 febbraio al 31 maggio 2025;

-noleggio di n. 2 bagni chimici presso il piazzale retrostante il Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata di Via Archimede D'Annunzio compreso consegna e posizionamento, pulizia settimanale, spurgo e pulizia finale per il periodo di 30 giorni a partire dalla data di installazione;

con imputazione della spesa come segue:

quanto ad **€ 918,05** sul bilancio del corrente esercizio finanziario in cui la stessa somma è esigibile alla Missione 06 - Programma 01 - Titolo I - Macroaggregato 03 - Capitolo 1784/2 "Spese per impianti sportivi - servizi";

quanto ad **€ 262,30** sul bilancio del corrente esercizio finanziario in cui la stessa somma è esigibile alla Missione 14, Programma 01, Titolo I, ,Macroaggregato 03, Capitolo **2426/1** "Spese Centro Esposizione e Congressi Val Vibrata"

5. di rendere atto che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare per ciascuna operazione di pagamento è il seguente: **B59F71B03D**;

6. di procedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con

pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del D. Lgs. n.36/2023 il RUP è il Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio;

9. di dare atto che il RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D. Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023;

10. di dare atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ambiente e Territorio
Arch. Stefano Lo Parco**

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data _____.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ambiente e Territorio
Arch. Stefano Lo Parco

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:
 L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale
 Per la spesa derivante dal presente atto, esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del Corrente Esercizio Finanziario al Cap.

Con Impegno N.

Liquidazione N. _____.

Sant'Egidio alla Vibrata, _____

Il Dirigente dell'Area Economico- Amministrativa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

Sant'Egidio alla Vibrata, _____

Il Messo Comunale

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- All'Assessore competente;
- Al Segretario Comunale;
- Al Responsabile del Servizio competente;

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Responsabile del Procedimento